



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ E DELL'INDENNITÀ DI FUNZIONE

(ART. 84 E 97 DEL C.C.N.L. DEL 16/11/2022)

Approvato con delibera della Giunta comunale n. 48 del 29/02/2024

I N D I C E

ART. 1. FINALITÀ

ART. 2. APPLICABILITÀ ARTICOLO 84 DEL C.C.N.L. 16/11/2022

ART. 3. APPLICABILITÀ ART. 97C.C.N.L. 16/11/2022

ART. 4. FINANZIAMENTO

ART. 5. CONCORRENZIALITÀ DEL TRATTAMENTO ECONOMICO

ART. 6. IMPORTI ECONOMICI PER RESPONSABILITÀ ART. 84, INDENNITÀ FUNZIONE ART. 97 C.C.N.L. 16/11/2022

ART. 7. SCHEDA RELATIVA ALL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ

ART. 8. PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DELLE INDENNITÀ ART. 9. DIPENDENTI A TEMPO PARZIALE

ART. 10. DURATA E REVOCA DELL'INCARICO

ART. 11. ENTRATA IN VIGORE. NORME FINALI

ART. 1.

FINALITÀ

1. Il presente regolamento, in attuazione degli artt. 17, lett. f) e lett. i), del C.C.N.L. del 1/4/1999 ed art. 36 C.C.N.L. del 22/01/2004, e da ultimo, in attuazione all'art. 84 del C.C.N.L. del 16/11/2022, disciplina il compenso per le specifiche responsabilità al personale appartenente all'area degli Operatori esperti, area degli Istruttori e all'area dei Funzionari non incaricato di EQ; In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - specifiche responsabilità derivanti dall'esercizio di compiti legati ai processi digitalizzazione ed innovazione tecnologica della PA di cui al Codice dell'amministrazione in digitale (D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, e s.m.i - CAD); es: progettazione, realizzazione e lo sviluppo di servizi digitali e sistemi informatici; tenuta del protocollo informatico, gestione dei flussi documentali e degli archivi;
 - specifiche responsabilità derivanti dall'esercizio di compiti legati all'attuazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR (Regolamento Europeo 2016/679);
 - specifiche responsabilità derivanti dall'esercizio di compiti legati alle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale; nonché di responsabile dei Tributi;
 - specifiche responsabilità derivanti da compiti di tutoraggio o coordinamento di altro personale;
 - specifiche responsabilità derivanti dall'essere punto di riferimento, tecnico, amministrativo e/o contabile in procedimenti complessi;
 - specifiche responsabilità derivanti dai compiti legati allo svolgimento di attività di comunicazione e informazione;
 - specifiche responsabilità derivanti da incarichi che possono essere assegnati anche temporaneamente a dipendenti direttamente coinvolti in programmi o progetti finanziati da fondi europei o nazionali (PNRR, Fondi della Politica di Coesione ecc...): project manager e personale di supporto;
 - specifiche responsabilità eventualmente affidate agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali;
 - specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile; - specifiche responsabilità derivanti dall'esercizio delle funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori;
 - specifiche responsabilità per l'esercizio delle funzioni di cancelliere presso gli uffici del Giudice di Pace;
 - specifiche responsabilità per l'esercizio di funzioni di RUP come individuato dal Codice dei Contratti, D.Lgs n. 50 del 2016;
 - specifiche responsabilità derivanti dall'incarico di Vice Segretario in attuazione alla disciplina derogatoria dell'istituto ordinario del Vice Segretario di cui all'art. 16 ter, commi 9 e 10 del DL n. 162/2019, convertito in L. n. 8/2020;
2. Il presente regolamento, inoltre, in attuazione dell'art. 97 del C.C.N.L. del 16/11/2022, si applica per compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano responsabilità connesse al grado rivestito per il personale inquadrato della Polizia Locale, non incaricato di EQ.
3. Il presente regolamento non trova attuazione per l'esercizio di quei compiti o funzioni che costituiscono naturale esplicazione della propria attività lavorativa.

ART. 2

APPLICABILITÀ ARTICOLO 84 C.C.N.L. 16/11/2022

1. I dipendenti appartenenti all'area degli Operatori, degli Operatori esperti, area degli Istruttori e all'area dei Funzionari non incaricato di EQ, possono ricevere il compenso per specifiche responsabilità in presenza di atto formale che vada a remunerare incarichi che segnino l'attribuzione di responsabilità che siano effettivamente aggiuntive rispetto a quelle previste dalla declaratoria professionale.
2. La dizione *specifiche responsabilità* non coincide con la dizione *responsabilità del procedimento*, atteso che per i dipendenti appartenenti all' area degli Istruttori e all'area dei Funzionari non incaricato di EQ, lo svolgimento di questa attività è strettamente collegata al contenuto della declaratoria professionale ovvero costituisce il normale oggetto della loro attività e non comporta compiti aggiuntivi.
3. L'erogazione dell'indennità è quindi limitata a specifiche e complesse responsabilità di procedimento, non propriamente ascrivibili alla categoria di appartenenza, ma comunque non riconducibili come superiori, in quanto prive delle caratteristiche di prevalenza previste dall'art. 52 del D. L.vo n. 165/2001 e s. m. e i..
4. All'interno di dette ulteriori responsabilità viene fatta una graduazione dei compensi in relazione alla complessità e all'ampiezza dell'incarico.

ART. 3

APPLICABILITÀ 97 C.C.N.L. 16/11/2022

1. L'indennità di funzione per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità può essere erogata al personale della Polizia Locale inquadrato nell'area degli Istruttori e nell'area dei Funzionari non incaricato di EQ, ed è connessa al grado rivestito ed alle connesse responsabilità, tenendo conto delle peculiarità dimensionali, istituzionali, sociali e ambientali dell'Ente.
2. L'indennità di cui al comma 1 sostituisce per il personale di cui al presente articolo l'indennità di specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del C.C.N.L. del 16/11/2022.
3. L'indennità di cui al presente articolo può essere corrisposta esclusivamente al personale della Polizia Locale da parte del Dirigente del Settore, tenendo conto del grado rivestito, della complessità delle funzioni svolte, ivi compresa l'attività sostitutiva in luogo del Comandante della Polizia Locale. Nell'assegnazione del punteggio sulla base della tabella di cui al successivo art. 7, si tiene conto di quanto previsto nel presente comma.
4. L'indennità viene corrisposta su base annua e non compete per i periodi nei quali la relativa funzione non viene esercitata.

ART. 4

FINANZIAMENTO

1. L'individuazione degli oneri e l'importo relativo al finanziamento delle indennità di cui al presente Regolamento avviene in sede di contrattazione decentrata integrativa.
2. Le risorse economiche occorrenti al finanziamento delle indennità sono quantificate di anno in anno in sede di Delegazione trattante e prelevate dalle disponibilità del fondo delle risorse decentrate costituito ai sensi dell'art. 79 del C.C.N.L. del 16/11/2022, in applicazione dell'art. 79, comma 2, lettera a).
3. Eventuali economie realizzate nell'anno di riferimento a valere sull'istituto di cui al presente regolamento, su determinazione della Delegazione trattante, permangono nelle disponibilità del fondo delle risorse decentrate ed incrementano la quota destinata alla performance collettiva e progetti finalizzati.

ART. 5

CONCORRENZIALITÀ DEL TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Ad ogni dipendente non può essere attribuito più di un trattamento accessorio per le specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del C.C.N.L.. Nel caso in cui ricorrano contestualmente i presupposti per l'erogazione di entrambe le indennità, al dipendente è corrisposta quella di valore economico più elevato.
2. L'indennità di cui all'art. 97 del C.C.N.L. del 16/11/2022:
 - a. è cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art. 30, comma 5;
 - b. è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c. è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 100 del CCNL 16/11/2022;
 - d. è cumulabile con i compensi correlati alla performance individuale e collettiva;
 - e. non è cumulabile con le indennità di cui all'art. 84 del 16/11/2022.

ART. 6

IMPORTI ECONOMICI PER RESPONSABILITÀ ART. 84 E INDENNITÀ FUNZIONE 97 C.C.N.L. 16/11/2022

1. Le indennità annuali degli incarichi di specifica responsabilità di cui all'art. 84 non possono essere superiori a € 3.000 annui lordi, erogabili anche mensilmente, elevabili fino ad un massimo di € 4.000 per il personale inquadrato nell'Area dei Funzionari ed EQ, fatto salvo diverso accordo in sede di Delegazione trattante e la disponibilità delle risorse nel Fondo ex artt. 79 e 80 del C.C.N.L. del 16/11/2022, individuate come segue:

AREA di appartenenza. Indennità attribuibile

- a) Area Operatori e Area Operatori Esperti da un minimo di € 350,00 ad un massimo di € 1.000,00;
 - b) Area Istruttori da un minimo di € 600,00 ad un massimo di € 3.000,00;
 - c) Area dei Funzionari da un minimo di € 1.400,00 ad un massimo di € 4.000,00.
2. Le indennità di funzioni di cui all'art 97 del C.C.N.L. 16/11/2022, non possono essere superiori a € 3.000 annui lordi, erogabili anche mensilmente, elevabili fino ad un massimo di € 4.000 per il personale inquadrato nell'Area dei Funzionari ed EQ, fatto salvo diverso accordo in sede di Delegazione trattante e la disponibilità delle risorse nel Fondo ex artt. 79 e 80 del C.C.N.L. del 16/11/2022, individuate come segue:

AREA di appartenenza. Indennità attribuibile

- a) Area Istruttori da un minimo di € 600,00 ad un massimo di € 3.000,00;
 - b) Area dei Funzionari da un minimo di € 1.400,00 ad un massimo di € 4.000,00.
3. L'importo delle indennità di cui ai commi precedenti sono da considerarsi quale importo massimo per Area, oggetto a riduzione in sede di Delegazione trattante, in base alla disponibilità delle risorse nel Fondo ex artt. 79 e 80 del C.C.N.L. del 16/11/2022.
 4. Gli incarichi di cui al presente articolo sono revocabili e la corresponsione dell'indennità è subordinata all'effettivo esercizio dei compiti e delle prestazioni cui sono correlati.
 5. In sede di verifica annuale delle risorse disponibili, la quantificazione di cui sopra potrà essere soggetta a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti. In caso di incapienza delle risorse l'importo delle indennità sarà infatti, proporzionalmente ridotto.
 6. Nei casi di astensione facoltativa dal lavoro o in caso di assenza prolungata oltre 30 (trenta) giorni, fatti salvi i periodi di assenza per la fruizione del periodo di ferie, gli incarichi sono sospesi fino alla

data di ripresa del servizio con conseguente riduzione proporzionale dell'indennità.

ART. 7

SCHEDA RELATIVA ALL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ

1. L'indennità di specifica responsabilità ex art. 84, comma 1 e l'indennità di funzione ex 97 del C.C.N.L. 16/11/2022, viene individuata sulla base della ponderazione di punteggi mediante la compilazione della seguente scheda:

Parametro di riferimento	Punti totali	Punti parziali	valutazione	pesatura
1. Grado di competenza specialistico o professionale rispetto alle funzioni da svolgere	30	30	Elevata	
		15	Media	
		5	Bassa	
2. Grado di responsabilità nella gestione delle relazioni interne	20			
a. Con i superiori/amministratori		10	Elevata	
		6	Media	
		2	Bassa	
b. Con i colleghi/collaboratori		10	Elevata	
		6	Media	
		2	Bassa	
3. Grado di responsabilità nella gestione delle relazioni esterne	20			
a. Con la cittadinanza		10	Elevata	
		6	Media	
		2	Bassa	
b. Con organi Istituzionali esterni/Enti Pubblici, ecc.		10	Elevata	
		6	Media	
		2	Bassa	
4. Grado di autonomia dei processi lavorativi	10	10	Elevata	
		5	Media	
		2	Bassa	
5. Svolgimento di procedimenti plurimi e diversificati	10	10	Elevata	
		5	Media	
		2	Bassa	
6. Capacità di adattamento alle dinamiche interne ed esterne	10	10	Elevata	
		5	Media	
		2	Bassa	
TOTALE	100			
Ripartizione punteggi		100	Alta	
		30	Bassa	

2. Le indennità vengono attribuite sulla base del seguente calcolo: all'importo base è aggiunto quello pari al punteggio attribuito detratto quello minimo moltiplicato per il valore punto: Esempio: *Area degli operatori esperti punti 80; € 350,00 importo base per punti 30; punti 50 x € 9,42 (valore punto) = € 471,00 + € 350,00 = € 821,00*);

AREA OPERATORI ED AREA OPERATORI ESPERTI (esclusa la Polizia Locale):

punti 30 valutazione bassa - punteggio minimo: Euro 350,00; punti 100 valutazione alta - punteggio massimo: Euro 1.000,00;

*Valore di ogni punto da 31 a 99 = **9,42** (Calcolato € 650,00/69)*

AREA DEGLI ISTRUTTORI:

punti 30 valutazione bassa - punteggio minimo: Euro 600,00; punti 100 valutazione alta - punteggio massimo: Euro 3.000,00;

*Valore di ogni punto da 31 a 99 = **34,78** (Calcolato € 2.400,00/69)*

AREA DEI FUNZIONARI ED EQ:

punti 30 valutazione bassa - punteggio minimo: Euro 1.400,00; punti 100 valutazione alta - punteggio massimo: Euro 4.000,00;

*Valore di ogni punto da 31 a 99 = **37,68** (Calcolato € 2.600,00/69)*

Non si procederà all'assegnazione di alcuna indennità in caso di punteggio inferiore a 30 punti.

ART. 8

PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DELLE INDENNITÀ

1. Il conferimento degli incarichi avviene con la procedura di cui al presente articolo.
2. Entro il 15 dicembre dell'anno antecedente quello di riferimento, con decorrenza dal 01 gennaio dell'anno successivo, la Conferenza dei Dirigenti, sulla base delle proposte di ogni singolo Dirigente dell'Area/Settore, stabilisce, nel rispetto del presente Regolamento e nell'ambito dell'importo relativo al finanziamento delle indennità di cui al presente Regolamento, determinato in sede di contrattazione decentrata integrativa, le posizioni con specifiche responsabilità di cui all'art. 84 e le funzioni di cui all'art. 97 del C.C.N.L. del 16/11/2022.
3. Nel caso in cui alla data del 15 Dicembre non risulta ancora costituito il fondo di cui all'art. 79 del C.C.N.L. la Conferenza dei Dirigenti farà riferimento al Fondo dell'anno in corso.
4. A seguito della determinazione della Conferenza ogni Dirigente, nell'ambito dell'Area/Settore di competenza, adotta un provvedimento organizzativo motivato, con cui attribuisce, nel rispetto del presente Regolamento ed entro il limite del budget disponibile, le posizioni con specifiche responsabilità di cui all'art. 84 tra il personale appartenente all'area Operatori, degli Operatori esperti, all'area degli Istruttori e all'area dei Funzionari non incaricato di EQ e le funzioni di cui all'art. 97 del C.C.N.L. del 16/11/2022, tra il personale della Polizia Locale appartenente all'area degli Istruttori e all'area dei Funzionari non incaricato di EQ;
5. Il provvedimento motivato dovrà indicare, sulla base della scheda di cui al precedente art. 7, le specifiche responsabilità che danno diritto alla corresponsione dell'indennità e dovrà essere sottoposto al visto del Dirigente del Settore Finanziario per la copertura contabile della spesa.
6. La liquidazione dell'indennità avviene mensilmente con conguaglio annuale per le eventuali riduzioni per periodi di assenza come specificati dal comma 5 dell'articolo 6.

7. I periodi di assenza dovuti a congedo parentale e malattia sono disciplinati con le modalità indicate dalla Circolare DFP 17.07.2008 n. 7, integrata con la Circolare 05.09.2006 n. 8, emanata in attuazione delle disposizioni dettate dall'art. 71 del Decreto-Legge n. 112/2008, come convertito in legge n. 133/2008.

ART. 9

DIPENDENTI A TEMPO PARZIALE

Gli importi annuali sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto a tempo parziale, in relazione all'orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato nel proprio contratto di lavoro individuale.

ART 10

DURATA E REVOCA DELL'INCARICO

1. L'incarico è conferito a tempo determinato con cadenza annuale e decade il 31 dicembre di ogni anno.
2. Durante il periodo di incarico, il Dirigente, a seguito di accertamento di inadempienze o risultati negativi da parte del dipendente, può revocare l'incarico affidato con provvedimento motivato e previa assicurazione del principio del contraddittorio.
3. Gli incarichi di specifica responsabilità e per l'indennità di funzione decadono e sono revocati dal Dirigente a seguito di processi di riorganizzazione o al venir meno delle motivazioni di necessità e/o opportunità che hanno determinato il conferimento dell'incarico.

ART. 11

ENTRATA IN VIGORE. NORME FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Il presente Regolamento, successivamente all'approvazione, oltre alla pubblicazione all'Albo Pretorio, è inserito nella sezione "*Amministrazione trasparente*" – sottosezione "*Personale - Contrattazione integrativa*" del sito istituzionale dell'Ente.
3. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme contrattuali vigenti.